

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA

TRA

l' ASSOCIAZIONE ADVISORA , con sede legale in via Cosimo del Fante, 16 Milano, C.F. 97773650151, rappresentata dal Presidente Avv. Marcella Vulcano

E

la FONDAZIONE YMCA ITALIA ETS

con sede legale in Viale Kennedy 10b, Catania, C.F. 04366320879 e sede in Roma in Via Severino Delogu 6 nella persona del legale rappresentante Presidente Prof. Avv. Federico Tedeschini, di qui in poi denominate "le Parti",

PREMESSO

che le Parti contraenti e firmatarie del presente accordo intendono promuovere specifiche iniziative in campo culturale, scientifico e didattico e attività innovative nell'ambito della ricerca, della formazione e dell'impegno sociale, nonché sviluppare corsi di alta formazione e attività di ricerca secondo un progetto di comune interesse, e che:

- ✓ in conformità ai loro rispettivi Statuti, possono sancire accordi volti a migliorare le relazioni e la collaborazione in ambito scientifico e culturale, ed atti a favorire il raggiungimento dei loro obiettivi statutari;
- ✓ in qualità di istituzioni a carattere scientifico-culturale con scopi di sviluppo in ambito scientifico, tecnologico e culturale, aventi missioni simili e complementari, alla luce delle risorse esistenti, concordano sull'esistenza di interessi comuni per la realizzazione di percorsi formativi di alta specializzazione e programmi congiunti in materia di ricerca scientifica pura ed applicata;
- ✓ sono interessate a stabilire una cooperazione nell'ambito della formazione e della ricerca scientifica pura ed applicata con istituzioni di natura analoga, al fine di contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi statutari;
- ✓ hanno un'esperienza consolidata nell'ambito della ricerca scientifica, anche con prestigiose collaborazioni nazionali ed internazionali, rilevanti per il reciproco sviluppo culturale, scientifico ed economico;
- ✓ hanno reciproco interesse nel definire dei percorsi formativi nell'ambito della didattica e, specialmente, dell'alta formazione e nell'individuare delle linee strategiche in questo senso, a livello nazionale ed internazionale;
- ✓ hanno reciproco interesse nel definire attività congiunte nell'ambito della ricerca scientifica pura ed applicata, e nell'individuare delle linee strategiche in questo senso, a livello nazionale ed internazionale.

*TUTTOCIÓPREMESSO
LEPARTICONCORDANOESTIPULANOQUANTOSEGUE*

ART. 1

La collaborazione tra le Parti firmatarie del presente accordo ha lo scopo di sviluppare ed attuare attività di alta formazione, nonché di ricerca scientifica, in ambito nazionale ed internazionale.

Il presente accordo non inibisce alle Parti la facoltà di realizzare accordi o attività scientifiche o di formazione in maniera autonoma o con differenti partner.

ART. 2

La collaborazione tra le parti riguarderà essenzialmente:

1. lo sviluppo di attività di alta formazione, da svolgersi prevalentemente nelle sedi e negli spazi della Fondazione YMCA Italia nel proprio Campus di Roma Via Severino Delogun°6;
2. la realizzazione di una banca dati di aziende od enti presso i quali poter programmare stage o attività per l'inserimento lavorativo degli studenti, in Italia, od altri Paesi;
3. l'individuazione degli strumenti tecnologici e didattici atti a rendere fruibili ai discenti le programmate attività di formazione;
4. la programmazione congiunta di attività di ricerca scientifica e tecnologica nei vari ambiti di reciproco interesse, anche in collaborazioni con altre istituzioni scientifiche italiane o di altri Paesi aventi finalità analoghe, oppure in collaborazione con Pubbliche Amministrazione od aziende private;
5. lo sviluppo di progetti sociali finalizzati al recupero, alla valorizzazione e alla riconversione dei beni confiscati per favorire la riqualificazione ambientale e la rigenerazione sociale ed economica dei contesti caratterizzati da maggiore rilevanza dei fenomeni criminali; nonché lo sviluppo di progetti di riuso sociale dei beni confiscati per potenziare infrastrutture e servizi, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire l'integrazione sociale delle persone a maggiore rischio di esclusione con il coinvolgimento attivo delle Istituzioni, della società civile e del terzo settore;
6. la ricerca congiunta di partenariati nazionali ed internazionali o di Istituzioni universitarie di riconosciuta eccellenza nei temi ritenuti strategici per lo sviluppo delle attività di formazione e ricerca di cui ai punti 1), 4), 5);
7. la ricerca congiunta di collaborazioni specifiche al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di cui ai punti 1), 4), 5).

ART.3

Rispetto ai punti previsti dall'Art. 2, i firmatari del presente accordo concorderanno, di volta in volta ed in riferimento a specifiche e determinate iniziative, i principi attuativi, le forme operative, le modalità di svolgimento ed i contenuti delle stesse, sulla base del prevalente interesse di entrambe le parti..

Le attività di cui all'Art. 2 faranno riferimento al presente accordo di cooperazione e dovrà essere stabilito di comune accordo, di volta in volta, ciò che concerne la proprietà intellettuale sui prodotti delle stesse, le modalità di sviluppo delle singole attività, le fonti di finanziamento, i riconoscimenti economici attribuiti alle Parti e ai relativi attori che a diverso titolo parteciperanno a dette attività (ricercatori, tecnici, docenti, tutor, ecc.) nell'interesse comune di entrambe le parti.

ART. 4

Le Parti concordano nell'arco temporale di mesi 12, rinnovabili tacitamente, a decorrere dalla presente sottoscrizione di:

- di avviare la collaborazione mirata ai corsi di formazione aventi ad oggetto la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie;

- promuovere iniziative culturali e scientifiche mediante convegni, seminari ed eventi;
- sviluppare progetti sociali aventi ad oggetto la gestione dei beni confiscati alle mafie nonché attività inerenti la diffusione e lo sviluppo di una "cultura della legalità".
- diffondere la formazione continua nell'esercizio delle professioni, delle imprenditorialità, del lavoro e della cultura.

ART. 5

Nell'esecuzione del progetto condiviso tra le Parti, le stesse si avvarranno di figure professionali di proprio riferimento, nell'ambito delle proprie conoscenze e del percorso qualificato che caratterizza lo spirito e l'iniziativa dell'Associazione Advisora e della Fondazione YMCA Italia Ets.

ART. 6

Ogni modifica o integrazione al presente accordo dovrà essere approvata da entrambe le Parti stipulanti con la medesima procedura utilizzata per la sua adozione.


È data facoltà a ciascuna delle Parti di recesso unilaterale dal presente accordo, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi ed adeguatamente motivata.

Roma, 4 novembre 2019

Per l'Associazione
Advisora

Il Presidente

Avv. Marcella Vulcano



Per la
Fondazione YMCA Italia
Ets

Il Presidente

Avv. Prof. Federico Tedeschini

